



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Mario Pesucci

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE Arts. 408, 411 c.p.p., 125 e 126 D.Lgs. 271/1989

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:
GUERRIZIO Rocco, nato a Pomigliano d'Arco (NA), il 24.01.1974;
ASTESANA Marco, nato a Savigliano (CN), il 29.01.1994;
CESANO Michele, nato a Torino, l'08.02.1994;
in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p..
Commissari in Cuneo, il 16.03.2022.

P.O.: Scassa Angelo, nato a Torino l'01.02.1963, domiciliato in Cambiano (TO), via Irpinia n. 16, difeso di fiducia dall'avv. Antonio Gilestro del Foro di Torino.

Rilevato che in data 15.09.2022 veniva presentata la seguente richiesta di archiviazione:

"Rilevato che non sussistono gli elementi oggettivi per poter ritenere integrata la fattispecie di reato contestata agli indagati, trattandosi di fatti che possono avere rilevanza in altra sede, quale quella civile, ma non sono da considerarsi penalmente rilevanti, potendosi al più riscontrare la sussistenza di un inadempimento contrattuale totale o parziale.

In particolare, ciò che primariamente manca ai fini della penale rilevanza della vicenda è proprio la sussistenza di artifizi o raggiri, idonei ad indurre in errore la p.o., da parte degli indagati, non essendo riscontrabile una condotta così caratterizzata da parte dei medesimi nella fase antecedente alla stipula del contratto di appalto e alla percezione di parte del compenso così come contrattualmente previsto.

Per orientamento giurisprudenziale costante, ai fini dell'integrabilità della fattispecie di truffa in relazione all'inadempimento di un obbligo di fare – rientrando la mera promessa di eseguire i lavori nell'ordinario contenuto di un contratto di appalto o di prestazione d'opera – è necessario che gli artifizi e i raggiri abbiano dato luogo ad una falsa rappresentazione della realtà, tale da trarre in inganno l'appaltante/committente, in modo da indurlo ad un atto di disposizione patrimoniale. Circostanze non sussistenti nel caso di specie.

Fin dall'inizio, infatti, è emerso come la società Pixelhom S.r.l. operasse regolarmente nel settore edilizio, con mezzi e personale, e soprattutto avesse effettivamente iniziato i lavori commissionateli dalla persona offesa. Ciò escluderebbe di per sé una falsa rappresentazione della realtà, non potendo considerarsi tale il mero successivo inadempimento contrattuale. La mancata continuazione dei lavori e/o la loro scarsa qualità/irregolarità ha quindi rilevanza civilistica e non anche penale.

Sul punto, occorre altresì considerare il fatto che l'ing. Scassa conosce bene, in virtù della propria professione, il settore edilizio, sia da un punto di vista normativo che operativo, essendo quindi pienamente in grado di valutare ogni aspetto della vicenda in tutte le sue fasce. Un aspetto su tutti: quello dell'eventuale sussistenza di una contribuzione al c.d. ecobonus, la cui tortuosa evoluzione normativa, ancora in corso e

ben nota alla p.o., è tale da rendere aleatorio il suo effettivo ottenimento da parte di chiunque. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio del c.d. "sconto in fattura", il committente è comunque tenuto a corrispondere il compenso per tutte le opere già eseguite e le spese sostenute dall'appaltatore. Al riguardo, occorre evidenziare come il contratto di appalto stipulato tra le parti, entrambe specializzate nel settore, non preveda pattuizioni specifiche sui suddetti aspetti, volte a meglio regolare i rapporti tra le medesime per le più svariate sopravvenienze che possano riguardare l'ottenimento dell'ecobonus o la decadenza dallo sconto in fattura (quali ad es. modifiche normative, ritardi, inadempimenti, mancati pagamenti o simili). Ciò, a maggior ragione, confermerebbe l'insussistenza di una falsa rappresentazione della realtà da parte degli indagati.

Ma vi è di più. Sempre con riferimento alla fase antecedente alla stipula del contratto, in particolare circa l'affidabilità e la diligenza delle proprie controparti contrattuali, è la stessa p.o. ad affermare che "il Guerrizio mi era stato presentato come una sorta di furbacchione [...] che ritenevo un amico, sebbene non lo stimassi nel modo più assoluto come ingegnere, decisi infine di firmare il contratto di appalto".

Riassumendo: un ingegnere, tramite altro collega che non stima dal punto di vista professionale e della cui serietà dubita, ha stipulato un contratto di appalto, con l'obiettivo di beneficiare dell'aleatorio ecobonus ma senza menzionarlo e disciplinarlo nel contratto medesimo, con una società regolarmente operante nel settore edilizio e che ha comunque iniziato i lavori, salvo poi rendersi inadempiente.

Tutto ciò già basterebbe di per sé a concludere così come si è anticipato.

Tuttavia, al fine anche di escludere la commissione di altre ipotetiche fattispecie di reato, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, in particolare sulla società Pixelhom S.r.l.

Dall'attività di indagine, a conferma della sua operatività nel settore edile, è emerso come tale società – sebbene in maniera non piena e diligente – risulti attiva, continuando a pagare i fornitori. Al riguardo, anche sulla base della documentazione societaria, non risultano esservi i presupposti di uno stato di insolvenza tale da richiedere l'attivazione di una procedura concorsuale, tantomeno su iniziativa della stessa Procura. A conferma di tali elementi è stato altresì sentito uno dei principali fornitori della Pixelhom. Da ultimo, al fine anche di escludere sia eventuali condotte distrattive da parte degli amministratori in danno della suddetta società sia l'eventuale sussistenza di un'astratta insolvenza fraudolenta in danno della p.o. nel caso di specie, è emerso che il denaro proveniente da quanto corrisposto dall'ing. Scassa non è stato oggetto di successive movimentazioni sospette, quali ad es. prelievi in denaro contante, bonifici su conti personali per ragioni extrasocietarie o simili, essendo stato reinviato in tutto o in parte per fini e attività della società stessa, quale anche il pagamento di fornitori".

Rilevato che in data 29.11.2022 il G.I.P. del Tribunale di Cuneo, dott. Alberto Boetti, pronunciava ordinanza ex art. 409, comma IV, c.p.p., a seguito di opposizione della p.o., con la quale rigettava la richiesta di archiviazione con la seguente motivazione: "Il Giudice, dato atto che la richiesta di archiviazione è antecedente al deposito di ulteriori atti d'indagine, svolti dalla Procura di Torino e trasmessi alla Procura di Cuneo (R.G.N.R. n. 3701/2022), che potrebbero incidere sulle sue motivazioni, rigetta allo stato la stessa, mandando al P.M. per una valutazione dei nuovi elementi pervenuti e lo svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessarie, entro 3 mesi dal deposito del presente fascicolo in Cancelleria".

Rilevato che, entro il termine indicato dal G.I.P. nella suddetta ordinanza, si provvedeva a prendere visione e ad estrarre copia degli atti di cui al diverso e successivo p.p. R.G.N.R. n. 3701/2022, nonché si disponevano diversi e ulteriori accertamenti, così come compendiati nell'annotazione della G.d.F. del 27.02.2022, e relativi allegati, cui integralmente si rimanda.

Rilevato che, a seguito della suddetta nuova attività di indagine, non sono emersi elementi tali da mutare le determinazioni già assunte con la precedente richiesta di archiviazione del 15.09.2022, in questa sede da intendersi totalmente richiamata e trascritta. In particolare, con riferimento agli atti del diverso e successivo p.p. R.G.N.R. n. 3701/2022, occorre evidenziare che non sono emersi elementi rilevanti divergenti tra i due procedimenti in quanto i fatti oggetto di dogliana risultano essere i medesimi, come peraltro rappresentato dalla stessa p.o., contrariamente a quanto asserito all'udienza del 29.11.2022, in un blog (<https://supertruffatorial10percento.com>) alla stessa riconducibile: "... Alla Procura di Cuneo, dove la querela era stata presentata dall'Ing. SCASSA il 27.06.2022, con contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quella presentata a Torino ...". Da ultimo, fermo quanto sopra, occorre altresì evidenziare come dalla nuova attività di indagine effettuata sia emerso che il mancato ottenimento del c.d. ecobonus da parte della

p.o. sia stato soprattutto dovuto all'impossibilità da parte sua, e non della Pixelhom S.r.l., di reperire un acquirente del proprio credito d'imposta per motivi non legati all'attività della suddetta società, così come traspare anche:

- 1) dalla mail del 19.05.2022, allegata alla memoria depositata nell'interesse di ASTESANA Marco e CESANO Michele, con la quale l'ing. Scassa Angelo comunica all'ing. GUERRIZIO Rocco quanto segue:

"Ciao rocco,

Scusa il disturbo

Stamattina con Marco abbiamo inserito su Deloitte¹ il computometrico per Cambiano e la banca Intesa SanPaolo non mi ha garantito di poter firmare il contratto in tempo utile perché stanno chiudendo i rubinetti per la cessione del credito.

Niente da fare invece per Dronero, dove Intesa non vuole più saperne di prendere il credito.

Devo cercarmi un'altra banca. Siccome immagino abbia troppo lavoro da smaltire e capisco che sei sempre alla ricerca di altro lavoro, proverei a finirlo io la parte del computo metrico con il sw Acca perché, oltre a trovarmi senza più banca, sono fuori di troppi soldi e devo assolutamente cercarmi un altro istituto con urgenza. Sono molto preoccupato. Dimmi tranquillamente se non sei in condizione di darmi sto computometrico per Dronero per domani che provo ad attivarci con Biper, visto che ho perso Intesa. Inoltre ci sarebbe la legge 10 per Dronero (parte destra della casa) ma quella la potrei fare io, visto che il comune di Dronero lamenta che a distanza di un mese dalla SCIA (scade domani mi pare) manca ancora quella documentazione.

Capisco il mare di impegni che hai Rocco, ma non posso star fuori con i soldi per 140.000.000 euro proprio adesso che ho bisogno di liberarmi velocemente degli euro.

Fammi sapere molto tranquillamente, capisco perfettamente i tuoi problemi.

Oltre tutto servirebbe pure ad Andrea Cordola il computo metrico di Dronero.

Saluti

Angelo"

- 2) dal messaggio whatshapp di fine maggio 2022:

ma per cambiano non far nulla per me va bene, ma per Dronero perché
non ti interessa con le banche? 23:00 ✓

vedi di interessarti a trovarmi una banca per la cessione del credito e metti
a posto la documentazione, ma bisogna fare in fretta... non mi si puo'
scaricare nella spazzatura... io non ci sto 23:05 ✓

nella scia di dronero per la parte destra non c'è nemmeno la legge 10.

Letti gli artt. 408 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p. e rilevato comunque che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca,

¹ DELOITTE CONSULTING S.r.l. e Studio Tributario e societario – DELOITTE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.r.l., fiscalisti incaricati da diversi istituti di credito della verifica della documentazione probatoria attestante la regolarità e titolarità in capo al Cedente del credito d'imposta e la sua cedibilità al Cessionario.

Nel caso di specie, da prospetto informativo di INTESA SAN PAOLO, si rileva che l'inserimento da parte del cliente nella Piattaforma Intesa Sanpaolo/Deloitte della richiesta di analisi documentale tramite apertura di una Pratica e/o il relativo avvio della verifica documentale e/o il conseguente rilascio delle relative attestazioni da parte del fiscalista incaricato, non comportano, nemmeno in via implicita, il successivo certo acquisto dei crediti da parte della Banca.

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede pronunci decreto di archiviazione, restituendo quindi gli atti a questo ufficio.

DISPONE

la notifica alla persona offesa, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 408, comma II, c.p.p..

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Cuneo, 6 aprile 2023

IL PUBBLICO MINISTERO

Maria Pesucci